REGOLAMENTO (CEE) N. 3211/89 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1989

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari delle isole Canarie (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie (1), in particolare gli articoli 2, 5 e 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma degli articoli 2 e 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione e degli articoli 2 e 5 del regolamento (CEE) n. 1391/87 taluni prodotti dei capitoli 6, 7, 8 e 24 della nomenclatura combinata, originari delle isole Canarie, beneficiano all'importazione nel territorio doganale della Comunità di dazi ridotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali ; che, per quanto riguarda i tabacchi manifatturati, tale preferenza tariffaria (esenzione) è applicabile solo ai prodotti per cui sono state effettuate importazioni negli ultimi cinque anni e per volumi calcolati in base all'articolo 2 del protocollo anzidetto ; che i volumi contingentali ammontano a :

— 4 700 tonnellate per i prodotti della floricoltura del capitolo 6 della nomenclatura combinata ;

— 87 500 000 pezzi per le rose, i garofani, le orchidee, i gladioli e i crisantemi, freschi, dei codici NC da 0603 10 10 a 0603 10 25 e da 0603 10 51 a 0603 10 65,

— 597 tonnellate per gli altri fiori, freschi, dei codici NC 0603 10 29 e 0603 10 69 ;

— 6 642 tonnellate per le patate di primizia dei codici NC 0701 90 51 e 0701 90 59 (dal 1° gennaio al 30 giugno),

— 173 000 tonnellate per i pomodori dei codici NC 0702 00 10 e 0702 00 90,

— 8 000 tonnellate per le cipolle dei codici NC 0703 10 11 e 0703 10 19,

— 28 663 tonnellate per i cetrioli dei codici NC 0707 00 11 e 0707 00 19,

— 1 300 tonnellate per i fagioli dei codici NC 0708 20 10 e 0708 20 90,

— 3 819 tonnellate per le melanzane del codice NC 0709 30 00,

— 16 605 tonnellate per i peperoni del codice NC 0709 60 10,

— 100 tonnellate per le uve fresche da tavola del codice NC ex 0806 10 15 (dal 1° gennaio al 31 marzo),

— 320,608 milioni di unità di sigari e sigaretti del codice NC 2402 10 00, manifatturati nelle isole Canarie, e

— 18 750 milioni di unità di sigarette del codice NC 2402 20 00, manifatturate nelle isole Canarie ;

considerando che per il 1990 i dazi da applicare nei limiti di questi contingenti tariffari, esclusi quelli previsti per i tabacchi manifatturati, sono calcolati conformemente alle disposizioni in materia di cui all'articolo 75 dell'atto di adesione ; che tuttavia questi prodotti beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità ; che, se questi prodotti sono importati in Portogallo, i dazi contingentali applicabili devono essere calcolati sulla base delle relative disposizioni dell'atto di adesione ; che, se questi prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, essi beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo un ritmo e in condizioni uguali a quelli previsti all'articolo 75 dell'atto di adesione, e per i pomodori, freschi o refrigerati, e solo per il 1990, è applicabile l'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1391/87 ; che, per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario, i prodotti in questione devono soddisfare talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova dello loro origine ;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi ; che è necessario prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo la

(1) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 5.

possibilità necessarie, corrispondenti alle importazioni reali constatate ; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione ;

considerando che poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. a) I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti in seguito elencati, originari delle isole Canarie, sono sospesi durante i periodi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato :

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merci	Periodo	Volumi contingentali	Dazi doganali (in %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.0429	0601 10 90	Altri bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo :	1. 1. – 31. 12.	4 700 t	
	0602 10 90	– – altre talee senza radici e marze			3
		– Rosai anche innestati :			
		– – Rosai non innestati :			
	0602 40 11	– – – con colletto di diametro di 100 mm o meno			4,8
	0602 40 19	– – – altri			4,8
		– – altri :			
	0602 99 45	– – – – – – – – Talee radicate e giovani piante			4,8
	0602 99 49	– – – – – – – – altri			4,8
		– – – – – – altre piante da pien'aria :			
	0602 99 51	– – – – – – – Piante vivaci			4,8
	0602 99 59	– – – – – – – altre			4,8
		– – – – – Piante da appartamento :			
	0602 99 70	– – – – – – Talee radicate e giovani piante, escluse le cactee :			
	0602 99 99	– – – – – – – altre			4,8
09.0431	0603 10 11 0603 10 13 0603 10 15 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55 0603 10 61 0603 10 65	Rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi, freschi	1. 1. – 31. 12.	87 500 000 pezzi	Dal 1° gennaio al 31 maggio : 6,3 Dal 1° giugno al 31 ottobre : 9 Dal 1° novembre al 31 dicembre : 6,3
09.0433	0603 10 29 0603 10 69	Altri fiori		597 t	
09.0413	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	1. 1. – 30. 6.	6 642 t	— Dal 1° gennaio al 15 maggio : 5,6 — Dal 16 maggio al 30 giugno : 7,8

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merci	Periodo	Volumi contingentali	Dazi doganali (in %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.0417	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori, freschi o refrigerati	1. 1. – 31. 12.	173 000 t	— Dal 1° gennaio al 28 febbraio : 1,9, minimo 0,3 ECU/ 100 kg netto — Dal 1° marzo al 14 maggio : 3,8, minimo 0,7 ECU/ 100 kg netto — Dal 15 maggio al 31 ottobre : 6,3, minimo 1,2 ECU/ 100 kg netto — Dal 1° novembre al 31 dicembre : 3,8, minimo 0,7 ECU/100 kg netto
09.0425	0703 10 11 0703 10 19	Cipolle, fresche o refrigerate	1. 1. – 31. 12.	8 000 t	6,5
09.0419	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	1. 1. – 31. 12.	28 663 t	— Dal 1° gennaio al 15 maggio : 5,6 — Dal 16 maggio al 31 ottobre : 7 — Dal 1° novembre al 31 dicembre : 5,6
09.0423	0708 20 10 0708 20 90	– Fagioli (della specie Phaseolus ssp.) : – – dal 1° ottobre al 30 giugno – – dal 1° luglio al 30 settembre	1. 1. – 31. 12.	1 300 t	— Dal 1° gennaio al 30 giugno : 7, minimo 1,0 ECU/ 100 kg netto — Dal 1° luglio al 30 settembre : 9,2, minimo 1,0 ECU/ 100 kg netto — Dal 1° ottobre al 31 dicembre : 7, minimo 1,0 ECU/ 100 kg netto
09.0421	0709 30 00	Melanzane	1. 1. – 31. 12.	3 819 t	5,6
09.0427	0709 60 10	Peperoni	1. 1. – 31. 12.	16 605 t	3,4
09.0435	ex 0806 10 15	Uve fresche da tavola (1)	1. 1. – 31. 3.	100 t	3,1
09.0403	2402 10 00	Sigari e sigaretti manifatturati nelle Isole Canarie	1. 1. – 31. 12.	320,608 milioni di unitá	esenzione
09.0401	2402 20 00	Sigarette manifatturate nelle Isole Canarie	1. 1. – 31. 12.	18 750 milioni di unità	esenzione

(1) Codici TARIC : 0806 10 15*40
0806 10 15*50

b) Entro i limiti di detti contingenti tariffari, i prodotti sono ammessi in esenzione da dazi doganali se sono importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità e non sono soggetti al rispetto del prezzo di riferimento.

c) Entro i limiti di detti contingenti tariffari, la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni relative dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.

2. Al momento della loro importazione nella Comunità, ad eccezione della parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità, i pomodori, freschi o refrigerati, i cetrioli e le melanzane sono soggetti al rispetto del sistema dei prezzi di riferimento. Per questi prodotti è applicabile l'articolo 152, paragrafo 2, lettere c) e d) dell'atto di adesione.

Tuttavia, per i pomodori, freschi o refrigerati, e solo per il 1990, è applicabile l'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1391/87.

3. I prodotti oggetto del presente regolamento possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, e fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile « isole Canarie » o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Tuttavia, l'individuazione delle piante vivaci e dei prodotti della floricoltura, originari delle isole Canarie, viene effettuata sulla scorta dei documenti che l'importatore deve mettere a disposizione delle suddette autorità.

Articolo 2

I contingenti comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace dei contingenti stessi.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto accompagnato da un certificato d'origine e soggetto ad un importo fisso a dazio nullo, e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume dei contingenti.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso ai contingenti finché lo consente il saldo del volume del contingente corrispondente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET